

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 16-31 dicembre 2023 – Focus sull’acconto IVA 2023

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 16 al 31 dicembre, oltre alle consuete scadenze, ci sono alcuni importanti appuntamenti con il Fisco.

Tra questi si ricordano:

- il versamento del saldo IMU 2023 fissato al 18 dicembre, in quanto la scadenza originaria del 16 dicembre cade di sabato;
- il pagamento dell’acconto, pari al 90%, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo per il TFR maturato nell’anno precedente, anch’esso in scadenza il 18 dicembre;
- il versamento dell’acconto IVA fissato al 27 dicembre;
- il versamento delle accise relative ai primi 15 giorni di dicembre fissato al 18 dicembre (per il pagamento con Modello F24) o al 27 dicembre (per il pagamento presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, a favore della tesoreria dello Stato competente, nonché tramite piattaforma digitale pago PA).

18 LUNEDÌ

ACCISE

Accise



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di novembre.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995 e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
- il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

TRIBUTI LOCALI	<p>Imu – Saldo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo per il versamento della seconda rata a saldo dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - L’imposta è a carico del possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. In particolare, il versamento riguarda tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse/esentate dal pagamento del tributo.</p> <p>Modalità - La rata è pari al saldo dell’imposta annuale dovuta, applicando le aliquote deliberate dai comuni e scomputando quanto già versato a titolo di prima rata di giugno. Il versamento va effettuato con mod. F24 o con bollettino postale. I codici da utilizzare per il pagamento mediante F24 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3912: abitazione principale e relative pertinenze che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ● 3914: terreni; ● 3916: aree fabbricabili; ● 3918: Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale; ● 3925: Immobili ad uso produttivo, cat. D; ● 3930: Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di novembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Versamento ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di novembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo “1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e</p>

	relativo conguaglio” in luogo del codice tributo “1004”.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di novembre da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione del rapporto di lavoro operate nel corso del mese di novembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – “Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di novembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese di novembre ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo “1040 – Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di novembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di novembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef – sostituti d’imposta”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su bonifici inerenti a oneri deducibili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p>

	<p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di novembre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di ottobre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di settembre in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.</p> <p>Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata

	fuori regione.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l’esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di novembre derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza”.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale stock options</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo “1001” in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale opera-</p>

	<p>ta dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia” in luogo del codice tributo “1054” utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna” in luogo del codice tributo “1055” utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta” in luogo del codice tributo “1056” utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione” in luogo del codice tributo “1059”.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di novembre ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1048 – Ritenute su altre vincite e premi”.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di novembre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva Tfr – Trattamento di fine rapporto</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Pagamento dell’acconto, pari al 90%, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo “1712-acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta”.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di ottobre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo”.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p>

	<p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di novembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a novembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p> Ricorda</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>

<p>IVA</p>	<p>Liquidazione IVA periodica – Soggetti mensili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di IVA a credito dell’Erario relativa al mese di novembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti IVA esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6010 – Versamento IVA mensile-novembre”.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di novembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax – Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 dicembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “<i>rappresentante fiscale</i>”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del</p>

	<p>Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’IVA periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 settembre 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi; • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’IVA; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’IVA periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 novembre 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'IVA; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
ACCISE	<p>Accise</p> <p>Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato nei primi 15 giorni di dicembre.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta; • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995 e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa; • il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione. <p>Modalità - Versamento con modello unificato F24 con esclusione della compensazione di eventuali crediti.</p>

20 MERCOLEDÌ**TASSE E
IMPOSTE
VARIE****Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori**

Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di novembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di ottobre.

Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

27 MERCOLEDÌ**ACCISE****Accise**

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato nei primi 15 giorni di dicembre.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995 e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale a favore della tesoreria dello Stato competente, nonché tramite piattaforma digitale pago PA.

IVA**Elenchi Intrastat – Periodicità mensile**

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a novembre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

IVA**IVA – Versamento acconto**

Attività - Liquidazione e pagamento dell'acconto IVA per l'anno in corso, tenendo presente che per i soggetti in regime trimestrale non si è dovuta alcuna maggiorazione.

Soggetti obbligati - Soggetti esercenti attività d'impresa e/o arti e professioni in regime IVA.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, evidenziando i codici tributo "6013-versamento acconto per IVA mensile" o "6035-versamento acconto per IVA trimestrale".

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

28 GIOVEDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della terza rata del sesto periodo contabile (mesi di novembre e dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

31 DOMENICA

COMUNICAZIONE

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

Attività - Termine ultimo per la presentazione ai propri committenti, preponenti o mandanti, dell'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire dell'applicazione di una ritenuta d'acconto in misura ridotta.

Soggetti obbligati - Soggetti che effettuano prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari che ricevono provvigioni comunque denominate.

Modalità - La dichiarazione può essere redatta in forma libera.

SCADENZE AGGIORNATE AL 13 DICEMBRE 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Acconto IVA 2023 – Modalità operative

Entro il 27 dicembre 2023, i soggetti IVA sono tenuti al versamento dell'acconto IVA relativo all'anno in corso.

Il versamento dell'acconto è dovuto in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno.

Si tratta, in particolare, delle liquidazioni relative:

- al mese di dicembre per i contribuenti mensili;*
- al trimestre ottobre-dicembre per i contribuenti trimestrali ordinari;*
- al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

Soggetti interessati ed esonerati

Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti IVA salvo alcune eccezioni.

Infatti, sono **esclusi dal versamento coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA**, mensili o trimestrali (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive) e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA (per esempio, i comuni che gestiscono l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

In particolare, **non devono versare l'acconto**:

- coloro che non dispongono dei dati, su cui sostanzialmente si basa il calcolo come, ad esempio, è il caso dei soggetti che:
 - hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività;
 - hanno chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
 - pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA per l'anno interessato con una eccedenza detraibile di imposta;
- i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d'acconto non superiore a 103,29 euro;
- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'IVA;
- i contribuenti in regime "forfetario" (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014) e dei "minimi" (art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/2007, art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni).

Modalità operative

Il contribuente può scegliere, a seconda della convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo:

- storico
- previsionale
- analitico

Metodo storico

È il metodo più semplice in quanto si determina calcolando **l'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.**

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente, quindi:

- per i contribuenti mensili: dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2022;
- per i contribuenti trimestrali ordinari: dalla dichiarazione annuale IVA;
- per i contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ...): dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2022.



Attenzione

Per i contribuenti trimestrali, il "dato storico" di riferimento è dato dalla somma dell'imposta versata a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2022 e di quella a saldo dovuta per il medesimo anno al netto della maggiorazione a titolo d'interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale a titolo di "indennizzo" della dilazione del versamento dell'imposta concessa (risoluzione n. 157/E/2004).

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l'acconto viene calcolato **sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.**

Con questo metodo, l'acconto è pari all'**88% dell'IVA che si prevede di dover versare:**

- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale IVA o del modello Redditi, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali".

Attenzione

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente (circolare 3 dicembre 1991, n. 52/446038).

Metodo analitico

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle **operazioni effettuate fino al 20 dicembre** e, l'acconto da pagare è pari al **100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione** che tiene conto dell'IVA relativa alle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, e precisamente:

- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

In sintesi, il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell'IVA relativa ai predetti periodi (1° dicembre – 20 dicembre 2023 o 1° ottobre – 20 dicembre 2023), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente (e non nella misura dell'88%).

Versamento

Il versamento dell'acconto IVA va effettuato utilizzando il **modello di pagamento F24** con i seguenti codici tributo:

- "6013" per i contribuenti mensili;
- "6035" per quelli trimestrali.

L'anno di riferimento da indicare è il "2023".

Il modello F24 va pagato utilizzando esclusivamente la **modalità telematica**. È possibile compensare l'importo dovuto a titolo d'acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità e, a differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%.

L'acconto, successivamente, in sede di dichiarazione IVA 2024 relativa all'anno 2023, dovrà essere scomputato dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2024), per il quarto trimestre 2023 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2024), o dalla liquidazione annuale per l'anno 2023 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 18 marzo 2024).

Sanzioni e ravvedimento

La sanzione amministrativa prevista in caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto** è pari al 30% dell'importo non versato oltre ad interessi.

È possibile, comunque, usufruire del **ravvedimento operoso** entro i seguenti termini:

- entro 14 giorni versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- entro 30 giorni, versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione del 1,5% (pari a 1/10 del 15%) dell'importo non versato;
- entro 90 giorni, versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione del 1,67% (pari a 1/9 del 15%) dell'importo non versato;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, la sanzione del 3,75% (cioè, 1/8 del 30%) dell'importo non versato.